



Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo".

SOMMARIO

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico
2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici
 - 2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali
 - 2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.
3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi ciclo-escursionistici
4. Criteri di classificazione dei percorsi cicloescursionistici
5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento
6. Segnaletica
7. Regole di comportamento degli utenti

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico

I percorsi ciclo-escursionistici - di seguito indicati anche come "percorsi" - sono itinerari realizzati con finalità di valorizzazione e conoscenza paesaggistica e ambientale del territorio, oltre che sportivo-ricreativa - che si sviluppano sulla viabilità silvo-pastorale, sui sentieri (alpini e non), sulle mulattiere e sulle piste forestali nonché su nuovi tracciati all'interno di aree prative, di prati-pascoli, di boschi e di aree sciabili attrezzate.

Per sentieri alpini si intendono "*i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale*" (art. 111 L.R. 33/2002).

Per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci da fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento (art.6 L.R. 21/2008).

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountain-bike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre - o ad uso promiscuo in quanto utilizzando viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 33/2002.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico, nei casi di nuovi percorsi ad uso esclusivo dei velocipedi, l'individuazione degli stessi dovrà privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.

In relazione alla definizione di percorso ciclo-escursionistico, con riferimento alle diverse caratteristiche dei tratti in cui lo stesso è articolato e alla sua lunghezza complessiva, vengono identificate due principali tipologie di percorso:

- percorsi ciclo-escursionistici **TOUR**: sono percorsi prevalentemente realizzati su strade silvo-pastorali e sentieri esistenti. Si tratta di percorsi Marathon e All Mountain, riservati sia in via esclusiva che non ai ciclisti. In tali percorsi rientrano anche quelli sovra-comunali o intervallivi.
- percorsi ciclo-escursionistici **FREE RIDE**: percorsi prevalentemente realizzati ex novo sulle aree sciabili, su strade silvo-pastorali e sentieri esistenti, in prevalenza destinati ad un uso esclusivo delle bici.

2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi cicloescursionistici

2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali

La legge regionale n. 14/92 come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012, prevede che gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale (comuni, comunità montane, provincie) possano individuare specifici percorsi ciclo-escursionistici nelle strade silvo-pastorali e nelle aree ad esse assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita.

Nella fattispecie di cui sopra, si configura l'individuazione di un percorso ciclo escursionistico, escluse le aree sciabili, su iniziativa diretta di un ente locale o di una pluralità di enti locali, nel caso di circuiti di maggiori dimensioni. In questo caso l'ente o gli enti interessati formalizzano mediante proprio provvedimento il percorso, provvedendo a segnalarlo adeguatamente e ad assicurarne la manutenzione, individuando uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione del percorso o dei diversi tratti del percorso.

A tale scopo gli enti locali proponenti possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso o anche realizzare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo (Associazioni Mountain-bike, Gruppi Sportivi, Pro Loco, ecc.) al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del percorso; gli stessi soggetti sopra indicati potranno farsi parte attiva per proporre agli enti locali, sulla base della propria competenza tecnica e tenuto conto delle attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolte sul territorio, idonei percorsi ciclo escursionistici, ai fini della loro formale individuazione da parte degli enti locali interessati alla proposta.

2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 33 della l.r. 13/2012, comma 3 e successivi, i Comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, di cui all'articolo 2, comma 2 della LR 14/92, pubbliche o private, sia sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso stesso sia a seguito di autonoma iniziativa comunale.

Per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati - a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Tale responsabilità gestionale può essere esercitata da un unico soggetto per l'intero percorso cicloescursionistico, oppure può essere esercitata da diversi soggetti, privati o pubblici, ciascuno con riferimento ad un tratto specifico del percorso (es. una o più società impiantistiche per i tratti di tracciato sciabile; Associazioni MTB per altri tratti del percorso).

In ogni caso dovrà essere assicurato l'obbligo di manutenzione dell'intero percorso.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il soggetto proponente l'itinerario dovrà presentare al comune competente per territorio una domanda completa della documentazione di seguito indicata.

- a) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, con indicazione della tipologia e della classificazione di difficoltà del percorso, sulla base dei criteri indicati al punto 4;
- b) elenco e indicazione progressiva della posizione e tipo dei cartelli informativi, definita in base alla tipologia e alla classificazione del percorso;
- c) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000
- d) sviluppo altimetrico del percorso;
- e) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;
- f) programmazione della manutenzione annuale, avendo cura di specificare:
 - i soggetti responsabili, per l'intero percorso, o per diversi specifici tratti dello stesso, della manutenzione;
 - gli interventi che saranno realizzati nella fase di apertura, esercizio e chiusura del percorso;
- g) documentazione attestante la disponibilità dei suoli;
- h) traccia del percorso geo-referenziato, su supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei sistemi informativi territoriali.

Qualora l'itinerario sia proposto e gestito da più soggetti, consorziati fra di loro, la domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti (società impiantistiche, associazioni, CAI, altri soggetti); in alternativa può essere delegato alla presentazione della domanda di autorizzazione un unico soggetto, il quale opera in nome e per conto degli altri.

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente paragrafo 2.1 – ovvero percorsi individuati direttamente da enti locali – l'autorizzazione del percorso ciclo escursionistico da parte del comune è necessaria anche nei casi in cui il percorso stesso non comprenda tratti di tracciato nelle aree sciabili attrezzate.

Con riferimento ai tracciati che si estendono sul territorio di più comuni, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente presso il comune nel cui territorio ricade in maniera prevalente il tracciato; quest'ultimo provvederà a svolgere l'istruttoria della domanda, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, acquisendo le relative autorizzazioni anche mediante l'indizione di conferenze di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione del percorso viene rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e della relativa documentazione, da parte del soggetto richiedente.

Il gestore del percorso ciclo-escursionistico provvede annualmente alla manutenzione dello stesso garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivati dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.

Il gestore dispone presso i punti d'accesso al percorso, in modo visibile agli utenti, la segnaletica relativa alla tipologia e classificazione del tracciato, nonché le regole di condotta dell'utente.

La circolazione dei velocipedi è comunque vietata nei prati, prati pascoli e boschi non facenti parte integrante di specifici percorsi ciclo-escursionistici autorizzati dai Comuni.

3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi cicloescursionistici

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 art. 4 della l.r. 14/1992, come modificato dalla l.r. 13/012, i sentieri alpini – disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 e successive modificazioni – possono essere inclusi nei percorsi ciclo escursionistici, qualora individuati dalle competenti Comunità montane per territorio, di concerto con le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, e sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna.

Ai fini di tale inclusione, i sentieri alpini devono comunque soddisfare le seguenti condizioni tecniche:

- larghezza minima del fondo viabile, sull'intero tratto interessato, di 1,5 m;
- pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
- mantenimento dell'uso promiscuo in sicurezza del sentiero alpino;
- ridotta velocità da parte dei ciclisti;
- specifica segnaletica rivolta agli utenti.

La Comunità montana, di concerto con le sezioni del C.A.I. operanti nel territorio, può motivare in casi particolari l'individuazione di sentieri che si discostano dai parametri di cui sopra.

Nel caso in cui le proposte di percorso cicloescursionistico presentate ai comuni, includano tratti di sentiero alpino, i Comuni provvedono, ai fini del completamento dell'istruttoria, ad acquisire da parte delle Comunità montane interessate il nulla osta, previa attivazione da parte di queste ultime delle procedure di cui all'art. 4 comma 6 della l.r. 14/92, come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012.

Qualora il sentiero, ancorché classificato come alpino, si sviluppi prevalentemente su piste forestali, piste di esbosco o mulattiere, il cui uso promiscuo (ciclo escursionistico/pedonale), a motivo della larghezza e delle caratteristiche di utilizzo del tracciato, è da ritenersi tecnicamente idoneo, non risulta necessaria l'acquisizione del parere della commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna; la Giunta regionale inoltre – tramite le proprie strutture competenti – promuove, per tali tipologie di tracciati, intese fra Comunità montane e CAI, al fine di individuare in maniera univoca e in tempi contenuti, per l'intero territorio montano, i tracciati da considerare idonei all'utilizzo ciclo escursionistico.

4. Criteri di classificazione dei percorsi ciclo-escursionistici

I percorsi ciclo-escursionistici - o i tratti in cui il percorso è articolato - sono classificati secondo una scala crescente di difficoltà sulla base delle caratteristiche del percorso stesso. A tale classificazione è associato un colore ed un segno grafico, mutuato dalle principali norme internazionali vigenti.

I parametri individuati per la classificazione sono i seguenti:

a) Larghezza minima prevalente della sede viabile

Larghezza media prevalente della sede viabile o della superficie battuta del sentiero.

b) Rivestimento del fondo viabile

Il materiale e la stabilità del fondo sono fattori determinanti del livello di difficoltà del sentiero.

I termini utilizzati per descrivere il fondo sono: duro (pavimentato o asfaltato), fermo, stabile, variabile, molto variabile, mobile, imprevedibile.

c) Pendenza (massima e media)

La pendenza massima è calcolata su un tratto di 2,5-10 metri di lunghezza.

La pendenza media è la pendenza media sull'intero sviluppo del percorso/tratto.

La classificazione complessiva può considerare anche gli ostacoli naturali o le particolarità tecniche presenti lungo il percorso.

Nella tabella è riportata la classificazione del percorso/tratto in relazione alle caratteristiche tecniche:

| | Facile Cerchio verde | Medio Quadrato blu | Difficile Rombo rosso | Molto difficile Doppio rombo nero |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Larghezza del percorso | >100 cm | 60-100 cm | 30-60 cm | < 30 cm |
| Fondo | Stabile | In gran parte stabile, ma variegato | Molto variegato | Molto variegato e imprevedibile |
| Pendenza media | < 5% | 5-10% | 10-15% | > 15% |
| Pendenza massima | <15 % | 15-20 % | 15-20 % | > 20 % |

Al percorso o al tratto di percorso da classificare sarà attribuito di norma il grado di difficoltà (facile/medio/difficile/molto difficile) del parametro per cui si rileva la difficoltà maggiore (es. tratto di percorso con larghezza > 100 cm, fondo stabile, pendenza media 5%, pendenza massima 17% = classificazione "difficile")

5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento.

I percorsi per il ciclo-escursionismo vanno individuati con l'obiettivo di permettere al ciclista di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale con il fine di garantire la visita e la conoscenza di molteplici emergenze naturalistiche e paesaggistiche nell'ambito, di norma, di una giornata. Devono essere privilegiati i percorsi che interessano elementi di valore paesaggistico, storico, culturale, sportivo e naturalistico.

Tali percorsi dovranno preferenzialmente interessare uno o più tematismi del territorio - paesaggistici, culturali, antropologici e naturalistici - con l'intento di giungere alla creazione di una dotazione di percorsi sufficientemente diversificata per i diversi interessi culturali e le diverse competenze sportive degli utenti.

Particolare rilievo va posto inoltre alla creazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi nell'ottica della realizzazione di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o inter-vallivi con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera, per una maggiore conoscenza dei territori interessati e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la realizzazione dei circuiti estesi è possibile includere anche tratte su strade asfaltate.

Vanno inoltre privilegiati i percorsi su terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto per MTB o che possa essere reso idoneo con modalità naturali mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali autoctoni rivenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione alla conformazione naturale del terreno.

Va posta particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è indirizzata a persone che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e quindi necessaria competenza ciclistica. Infatti vi è una evidente progressione di competenza nel passaggio dall'uso personale della bicicletta per mobilità urbana, su strade asfaltate, al suo utilizzo fuori strada e su percorsi a fini escursionistici per i quali è anche richiesto oltre alla competenza e il mezzo adatto, anche una base di allenamento e preparazione fisica per la possibile estensione e superamento delle difficoltà del percorso.

I nuovi tratti di percorso andranno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il cicloescursionista al loro interno garantendo così il minore danno ambientale possibile.

Per la realizzazione vanno utilizzati idonei accorgimenti per ridurre l'erosione e limitare la velocità ai fini della sicurezza degli utenti.

La progettazione del percorso dovrà tener conto, in sintesi, dei seguenti criteri ed accorgimenti tecnici:

- la mitigazione degli impatti visivi
- la sicurezza del tracciato
- gli interventi per la regimazione delle acque superficiali
- le indicazioni in merito alla manutenzione annuale del tracciato soprattutto per evitare fenomeni erosivi
- gli accorgimenti per evitare o scoraggiare il fuoripista
- l'uso di materiali naturali e di provenienza locale per la realizzazione di eventuali strutture o percorsi artificiali

6. Segnaletica

I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

La segnaletica può essere distinta in:

- a) pannelli di comunicazione contenenti le principali informazioni sul percorso, sulla sua difficoltà e le regole di comportamento
- b) segnali di classificazione della difficoltà del percorso da disporre lungo l'itinerario;
- c) segnali di divieto:
 - divieto di transito ai pedoni (nei tratti ad uso esclusivo dei velocipedi)

- d) segnali di avvertimento agli escursionisti a piedi, nei sentieri alpini dove è autorizzato il passaggio delle MTB.

Per la tipologia della segnaletica vanno adottate, opportunamente rielaborate alle necessità specifiche, le indicazioni tecniche regionali in vigore per il ciclo-turismo e, relativamente ai sentieri alpini, quelle del C.A.I.

7. Regole di comportamento degli utenti

I fruitori dei percorsi ciclo-escursionistici, sia esclusivi che non, dovranno sottostare a regole di comportamento che garantiscano la propria sicurezza e quella degli altri utilizzatori e, in particolare, quelle sotto elencate.

Gli enti promotori e gestori dei percorsi si dovranno impegnare alla loro divulgazione e al loro rispetto.

- a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione, alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso nonché alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
- b) attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente dal gestore;
- c) dare la precedenza agli escursionisti a piedi, nel caso di percorsi ad uso promiscuo;
- d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in bicicletta o persone che praticano il trekking;
- e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclo escursionisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli . L'andatura deve essere commisurata al grado di esperienza di ciascuno e al tipo di terreno.
- f) restare sui percorsi già tracciati;
- g) non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;
- h) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
- i) rispettare le proprietà private;
- j) garantire sempre la propria autosufficienza;
- k) non viaggiare da soli in zone isolate;
- l) non urlare, diffondere musica, inseguire gli animali o danneggiare le piante.
- m) Usare il casco, obbligatoriamente nel caso di percorsi ciclo-escursionistici FREE RIDE.